



Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Comune di SALA MONFERRATO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ADOTTATO CON CC 34 DEL 29/10/1995

MODIFICATO CON CC 10 DEL 29/02/1996

MODIFICATO CON CC 2 DEL 18/03/2008

MODIFICATO CON CC 7 DEL 07/04/2009

MODIFICATO CON CC 7 DEL 03/03/2010

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana

Art. 3 - Contenuto del Regolamento

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Art. 5 - Esclusioni della tassa

Art. 6 - Commisurazione della tassa

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 8 – Parti comuni del condominio

Art. 9 - Classi di contribuenza

Art. 10 - Esenzioni

Art. 11 - Riduzioni

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 13 - Denunce

Art. 14 - Decorrenza della Tassa

Art. 15 - Mezzi di controllo

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

Art. 18 - Entrata in vigore

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994 n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del DPR 19.9.1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

~~1.—L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.~~

~~2.—Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario, o in caso di subaffitto, dal primo affittuario.~~

(Eliminato con CC n 7 del 03/03/2010)

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato o sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel

caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffe i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali e le abitazioni in locazione, a prescindere dalla durata e dalla stipulazione del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile è obbligato in solido con il conduttore al pagamento della tassa dovuta per il periodo di riferimento. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli sopra riportati.

6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

7. Per quanto non previsto ai commi precedenti in relazione all'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa si fa riferimento alla legge.

ART. 5 ESCLUSIONI DELLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 all'art. 1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi oggettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	
Autocarrozzerie	
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	
Autofficine di elettrauto	
Distributori di carburante	
Rosticcerie	
Pasticcerie	
Lavanderie	
Verniciatura	
Galvanotecnici	
Fonderie	

ART. 6 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 D.Lgs. 507/93. è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato;

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui ai commi precedenti comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le eventuali quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini della determinazione del costo di esercizio così definito è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento stradale. (Aggiunto con CC 10 del 29/02/1996).

ART. 7

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto detto servizio è attuato.

~~2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:~~

~~a) in misura pari al 100 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.~~

~~b) in misura pari al 40 % della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt.~~

~~c) Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni di cui al precedente punto b) non è consentito il cumulo con le riduzioni di cui al successivo art. 11.~~

(Eliminato con CC 2 del 18/03/2008)

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale . Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

~~1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).~~

~~2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il presente prospetto:~~

~~aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini~~

~~aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini~~

~~aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini~~

~~(Eliminato con CC 7 del 07/04/2009)~~

ART. 9 CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 è la seguente:

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE LOCALI ED AREE PER COMMISURAZIONE TARIFFE

CLASSE		PARAMETRO
Cat. 1	ABITAZIONI CIVILI	1
Cat. 2	ALBERGHI, AFFITTACAMERE, CASE DI RIPOSO, CONVITTI, RESIDENCE, CASERME	1,30
Cat. 3	COMMERCIO INGROSSO, GRANDI MAGAZZINI, CAMPEGGI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI	1,05
Cat. 4	TEATRI E CINEMATOGRAFI	0,65
Cat. 5	CIRCOLI, SALE DA GIOCO, BAR – TAVOLA FREDDA, BIRRERIA, SALE DA BALLO	1,75
Cat. 6	RISTORANTI, PIZZERIA, SPAGHETTERIA	2,50
Cat. 7	MENSE AZIENDALI, MENSE SCOLASTICHE	2,00
Cat. 8	UFFICI PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI IN GENERE	0,70
Cat. 9	AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI LIMITATAMENTE ALLE SUPERFICI CHE NON PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI	1,35
Cat. 10	AUTORIMESSE, AUTOSALONI, GARAGE	0,25
Cat. 11	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CARTOLERIA, ARTICOLI PER LA CASA, COLORI E VERNICI, FERRAMENTA, FARMACIA O AMBULATORIO FARMACEUTICO, GIOCATTOLI, MERCERIA, ORIFICERIA, ELETTRODOMESTICI	1,50
Cat. 12	MATERIALI EDILI, IDROSANITARI ALL'INGROSSO E AL MINUTO, AMBULANTI NON ALIMENTARI	1,55
Cat. 13	NEGOZI ALIMENTARI, MACELLERIA, FRUTTIVENDOLO, COMMESTIBILI FIORI E PIANTE, AMBULANTI ALIMENTARI, COMMERCIO VINI INGROSSO E MINUTO, SUPERMERCATI ALIMENTARI	2,00

Cat. 14	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1,40
Cat. 15	ASSICURAZIONI E BANCHE	1,15
Cat. 16	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,75
Cat. 17	LOCALI ED AREE PER LABORATORI ARTIGIANALI, FALEGNAMERIA E LAVANDERIA	0,80
Cat. 18	IMPIANTI SPORTIVI	0,50
Cat. 19	BARBIERI E PARRUCCHIERI	1,50
Cat. 20	ATTIVITA' ECONOMICHE CON SUPERFICIE OPERATIVA INFERIORE AI 200 MQ.	1,60
Cat. 21	ATTIVITA' ECONOMICHE CON SUPERFICIE OPERATIVA SUPERIORE AI 200 MQ.	0,40
Cat. 22	OFFICINE IN GENERE, GOMMISTI	1,45
Cat. 23	LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI QUALI GELATERIA, PASTICCERIA, GASTRONOMIA	1,85
Cat. 24	LOCALI ED AREE SEDI DI ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DI NATURA RELIGIOSA, CULTURALE, POLITICA, SINDACALE	0,60
Cat. 25	EDICOLE E TABACCHERIE	3,10
Cat 26 (*)	ABITAZIONI CIVILI FUORI CENTRO ABITATO EX D.LGS. 285/1992	0,70
Cat. 27 (*)	AUTORIMESSE, GARAGE FUORI CENTRO ABITATO EX D.LGS. 285/1992	0,17
Cat. 28(*)	SALE DEGUSTAZIONE ANNESSE A CANTINE	0,30

(*) Nuove categorie introdotte con CC 2 del 18/03/2008

ART. 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a. I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento nell'ambito dei soli compiti istituzionali;
- b. Le aree scoperte adibite a verde;
- c. I cortili e le aree scoperte adibite a sola area di manovra di automobili ed altri automezzi senza possibilità di sosta per il tempo strettamente necessario ad operazioni di carico e scarico.

(Modificato con CC 2 del 18/03/2008)

ART. 11 RIDUZIONI

1. Le superfici relative alle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree verdi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è attivato sono computate in ragione della metà a partire dal 01.01.1997. (Sostituito con CC 10 del 29/02/1996) (eliminato con CC 7 del 7/04/2009)

~~2. le aree scoperte adibite a verde non sono assoggettate a tassazione qualsiasi sia la loro superficie. (eliminato con CC 2 del 18/03/2008)~~

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a. abitazioni con unico occupante : 20%,

- b. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale : =;
- c. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: =;
- d. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune : 20%;
- e. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale =;
- f. attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/93 =;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5. Non è consentito il cumulo di entrambe le riduzioni di cui al precedente punto 2. lett. a e d.

ART. 11/BIS AGEVOLAZIONI

(Aggiunto con CC 2 del 18/03/2008)

1. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità a quanto previsto nel Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, che risultino altresì iscritte nell'Anagrafe dei Compostatori Domestici, si applica un riduzione del 5% sull'importo a ruolo della TARSU. La riduzione compete fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero dell'agevolazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

2. La presente agevolazione potrà essere concessa anche in concorrenza con l'applicazione delle riduzioni di cui all'Art.11 del presente Regolamento. Le agevolazioni di cui al presente articolo, a norma delle disposizioni del 3° comma dell'art.n.67 del D.Lgs. N.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a ~~6 mesi e non ricorrente nel corso dell'anno~~. 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. (Modificato con CC 7 del 07/04/2009)

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 %;

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del Dlgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. ~~E' fatto obbligo Su richiesta del Comune all'amministratore del condominio ed al il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare presentano entro il 20 GENNAIO di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato. (modificato con CC 7 del 07/04/2009)~~

4. La denuncia deve contenere:

- a. l'indicazione del codice fiscale,
- b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c. per gli enti, istituti, associazioni, Società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f. "la provenienza"

g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato del timbro postale.

ART. 14 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 15 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti all'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del decreto legislativo stesso.

ART. 16 SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D. Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 17 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59 comma 2 secondo periodo, 66, commi 3,4,5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza 1° gennaio 1995, e degli artt. 63, commi 2,3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo e 66, commi 1 e 2 che hanno decorrenza 1997.